

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA**

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO



A00006816/PRES-02 04/06/19 CRA

L'Aquila, 04 giugno 2019

Oggetto: divieto di balneazione della "zona antistante via Leopardi", Pescara.**Premesso che:**

- a partire dalla stagione estiva 2015 sono state numerose le notizie di stampa e sui media locali abruzzesi che hanno riguardato le acque di balneazione della costa pescarese: alle notizie che raccontavano il visibile inquinamento delle acque e riportavano diverse testimonianze di bagnanti circa problematiche di salute presumibilmente legate alle condizioni delle acque balneabili, sono susseguiti i risultati delle analisi dell'A.R.T.A. Abruzzo che confermavano la concentrazione batteriologica in acque costiere al di sopra delle soglie stabilite dalle norme vigenti, evidenziando la presenza sia di escherichia coli che di enterococchi;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116 recepisce la direttiva europea 2006/7/ce relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione: in ottemperanza a quanto disposto dal decreto legislativo citato, il Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno definito, attraverso il Decreto del 30 marzo 2010, i criteri per determinare il divieto di balneazione, comprese le modalità e le specifiche tecniche relative alla gestione delle acque di balneazione;
- secondo il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116 se le acque di balneazione sono classificate di qualità «scarsa», per cinque anni consecutivi, è disposto il divieto permanente di balneazione;

Considerato che:

- la porzione di acque del litorale pescarese denominata "Zona antistante via Balilla" è stata classificata come "scarsa" per 5 anni consecutivi e, con ordinanza del comune di Pescara n. 179 del 5 ottobre 2018, la zona suddetta è stata interdetta alla balneazione;
- successivamente alla richiesta del comune di Pescara di cui alla nota prot. n. 0012915 del 21/01/2019 con la quale si propone, a seguito delle risultanze dei campionamenti anno 2018, di poter monitorare il tratto di costa denominato "zona antistante via Balilla" mediante un nuovo punto di prelievo, è stato modificato il punto di prelievo della zona antistante via Balilla, conseguentemente denominato dalla Giunta della Regione Abruzzo "zona antistante via Leopardi";
- nonostante il cambio di denominazione, l'area di balneazione della "zona antistante via Balilla" e della "zona antistante via Leopardi" coincidono, come è possibile verificare dalle coordinate WGS84 che delimitano entrambe le zone;
- ai fini della tutela della salute del cittadino, una zona interdetta alla balneazione permanentemente rimane tale anche se il nome viene modificato e si dispone lo spostamento del punto di prelievo;
- secondo le norme vigenti la porzione di mare che corrispondeva fino al 2018 alla "zona antistante via Balilla" dovrebbe essere vietata permanentemente alla balneazione poiché i

bagnanti potrebbero avere ripercussioni negative sul proprio stato di salute, soprattutto nel caso fossero bambini, se usufruissero di acque non balneabili.

Preso atto che:

- le acque sottese al punto di prelievo di via Leopardi coincidono con le acque sottese al punto di prelievo di via Balilla;
- la Delibera della Giunta Regionale della seduta del 15 aprile 2019, n. 201 ha disposto il divieto temporaneo di balneazione della “zona antistante via Leopardi”;

Interroga il Presidente della Giunta e l'Assessore competente

Per sapere se è vero che:

la zona sottesa alle acque individuata dalle coordinate WGS84 compresa tra il punto inizio costa (lat 42,4714413 long14,2174653) e punto fine costa (lat 42,4687700long 14,2222300) dovrebbe essere vietata permanentemente alla balneazione.

Il Consigliere regionale MSS

Barbara Stella

